

# Responsabilità Reale

RC ATTIVITÀ VARIE

*SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO*

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
  - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**





# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ REALE

ATTIVITÀ VARIE - SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO

**Mod. 5238 RCG**  
**Ed. 01/2026**

## CONTATTI UTILI



|                                                      | CONTATTO    |
|------------------------------------------------------|-------------|
| SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20 | 800 320 320 |

## AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è possibile accedere all'Area Riservata al contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.  
L'accesso è gratuito previa registrazione.

# INTRODUZIONE

---

**Responsabilità Reale - Attività Varie Sport Cultura e Tempo Libero** - è un'assicurazione di Responsabilità Civile, che contiene garanzie per far fronte all'eventualità che ti venga chiesto un risarcimento per danni causati a persone o a cose di terzi dall'esercizio di un'attività sportiva, culturale o svolta nel tempo libero.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

# INDICE

---

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GLOSSARIO.....                                                                                                                                    | 5         |
| NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE .....                                                                                                            | 8         |
|  1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO .....                       | 8         |
|  2 DURATA DELLA COPERTURA .....                                   | 9         |
|  3 DISDETTA E RECESSO .....                                       | 9         |
|  4 INFORMAZIONI SUL PREMIO .....                                  | 10        |
|  5 ALTRE INFORMAZIONI .....                                       | 12        |
| <b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....</b>                                                                                                        | <b>13</b> |
|  6 CHE COSA È ASSICURATO.....                                     | 13        |
|  7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....        | 23        |
|  8 CHE COSA NON È ASSICURATO .....                               | 24        |
|  9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI ..... | 26        |
|  10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....                      | 27        |
| APPENDICE - NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE .....                                                                                    | 29        |

# LEGENDA

---



## CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla *polizza*.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di *limiti di indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



## COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio di polizza*.



## DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



## ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

I termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato in seguito.

## **ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*. Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

## **APPALTATORE, SUBAPPALTATORE**

La persona o l'impresa a cui l'*assicurato* cede anche indirettamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate sul *modulo di polizza* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia. Rientra in questa definizione anche il lavoratore autonomo non parasubordinato.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. L'*assicurato* e il *contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## **ASSICURAZIONE**

Il presente contratto che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

## **ATTIVITÀ**

L'attività esercitata dall'*assicurato* ed indicata sul *modulo di polizza*.

## **COMUNICAZIONE**

Comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (p.e.c.).

## **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *contraente* e l'*assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

## **DANNI**

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a *cose*.

## **EUROPA**

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

## **FABBRICATO**

Una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile secondo quanto indicato sul *modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende le sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne radiotelevisive e satellitari, impianti fotovoltaici e solari, come pure altri impianti

od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, tende (purché rigidamente fissate al *fabbricato*), affreschi e le statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

#### **FATTURATO**

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.

#### **FRANCHIGIA**

Parte del *danno*, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*assicurato*.

#### **LIMITE DI RISARCIMENTO**

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.

#### **MASSIMALE**

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

#### **MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5239 RCG).

#### **PARTI**

Il *contraente* e Reale Mutua.

#### **PERDITE PECUNIARIE**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a *cose*.

#### **POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal *contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

#### **PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* descritta sul *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.

A titolo esemplificativo rientrano fra i *prestatori di lavoro*: il titolare dell'azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati (tra i quali anche i collaboratori a progetto).

**Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.**

#### **RETRIBUZIONI**

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.

Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge.

Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**SCOPERTO**

Parte del *danno*, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*assicurato*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

**SPESE DI GIUSTIZIA**

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato (Art 535 c.p.p);
- in un giudizio civile o amministrativo, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

**TRANSAZIONE**

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

---

Norme valide per tutte le garanzie coperte dall'*assicurazione*. I testi dei principali articoli di legge indicati nelle condizioni di assicurazione sono richiamati per esteso nell'Appendice.

## 1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*

---



### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto al *risarcimento*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, il *risarcimento* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

### 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *contraente* o dell'*assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Nel caso di aggravamento del rischio il *contraente* deve darne *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.**

### 1.3 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'*assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al *risarcimento* dei *danni*, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**



## 2. DURATA DELLA COPERTURA

### 2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice civile, se alle scadenze convenute il *contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.



#### Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del *premio*

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

### 2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



## 3. DISDETTA E RECESSO

### 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", è facoltà delle *Parti* disdire l'*assicurazione* mediante *comunicazione* spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione*.

### 3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione*, è facoltà delle *Parti* recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante *comunicazione*, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

### 3.3 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, Reale Mutua e il *contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest'ultima rimborsa al *contraente*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolante.



## 4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

### 4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* in forma frazionata, le rate successive alla prima vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

### 4.2 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

**(Operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)**

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto i valori indicati nella stessa si adeguano seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice I.S.T.A.T. relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione dell'*assicurazione*. Ad ogni scadenza annuale il *contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta, inviando *comunicazione*, con preavviso di almeno 30 giorni.

### 4.3 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il *premio* dovuto per ciascun *periodo assicurativo* è convenuto in tutto o in parte in base ad un parametro variabile (*retribuzioni*, *fatturato* o altri elementi variabili indicati sul *modulo di polizza*) che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio, esso si compone di:

- *premio* anticipato: rappresenta la parte di *premio* da versare a Reale Mutua al perfezionamento della *polizza* e ad ogni successiva scadenza annuale (il *premio* anticipato può essere frazionato in più rate così come indicate sul *modulo di polizza*);
- conguaglio di *premio*: rappresenta la parte di *premio* che eventualmente risulti da versare a Reale Mutua o da rimborsare al *contraente* al termine di ogni scadenza annuale; non verrà in ogni caso rimborsata al *contraente* la parte di *premio* minimo, ove previsto in *polizza*.

Il conteggio del *premio* anticipato e quello del conguaglio di *premio* è effettuato con le seguenti modalità:

### **Premio anticipato**

È conteggiato moltiplicando il tasso indicato sul *modulo di polizza* per l'importo del parametro di rischio prescelto; la misura del parametro di rischio deve corrispondere almeno al 75% dell'importo risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'*assicurato* (ad esempio: registro I.V.A. se il parametro è costituito dal *fatturato*, Libro Unico del Lavoro se il parametro è costituito da *retribuzioni* o da altre corrisposizioni erogate per lavoro subordinato o assimilato).

Il *premio* anticipato, così determinato, deve essere corrisposto dal *contraente* a Reale Mutua al perfezionamento della *polizza* e alle successive scadenze annuali.

### **Conguaglio di premio**

Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale il *contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua, a seconda del parametro di rischio adottato, l'ammontare:

a) delle *retribuzioni*;

b) del *fatturato*, al netto dell'I.V.A., risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'*assicurato*;

c) degli elementi variabili indicati sul *modulo di polizza*.

Sulla base delle informazioni così acquisite Reale Mutua, moltiplicando il tasso previsto per la misura del parametro di rischio comunicato, provvederà alla regolazione del *premio* determinando l'importo a debito o a credito del *contraente*, fermo in ogni caso il *premio* minimo, se indicato sul *modulo di polizza*.

Il conguaglio di *premio* deve essere corrisposto dal *contraente* entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione *premio* redatta da Reale Mutua.

Se il *contraente* non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio dovuto, Reale Mutua provvederà ad inviare una *comunicazione* per fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il *premio* anticipato per le rate successive, verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al *periodo assicurativo* per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la copertura resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite *comunicazione*, la risoluzione del contratto.

Per i *periodi assicurativi* terminati, se il *contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *contraente* la regolazione del *premio* risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i *sinistri* che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei *limiti di risarcimento* e nei limiti dei *massimali*, ridotti in ugual misura.

## **4.4 ONERI FISCALI**

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

## 5. ALTRE INFORMAZIONI

---

### 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *contraente* o l'*assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *contraente* o l'*assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

### 5.3 VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sulle documentazioni inerenti agli elementi variabili per il calcolo del *premio*.

L'*assicurato* è tenuto a consentire a Reale Mutua il libero accesso ed a fornire quanto richiesto.

### 5.4 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL *CONTRAENTE*

Relativamente agli eventuali *fabbricati* di proprietà inerenti all'*attività* assicurata, se acquistata la Condizione Facoltativa A "Proprietà dei *fabbricati* dove si svolge l'*attività*", il *contraente* stipula per sé e per i suoi eredi i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato il *fabbricato*.

In caso di trasferimento della proprietà del *fabbricato* in seguito ad alienazione dello stesso, valgono le norme previste dall'art. 1918 Codice civile.

### 5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.  
In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



## 6. CHE COSA È ASSICURATO

### 6.1 RISCHIO ASSICURATO

Le garanzie "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.) sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

#### 6.1.1 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose*, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle *attività* descritte in *polizza*.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*assicurato*:

- da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere;
- in qualità di committente qualora una parte delle *attività* descritte in *polizza* sia affidata ad altri soggetti.

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*assicurato* da:

- a) conduzione dei locali, dell'arredamento e dell'area in cui si svolge l'*attività* assicurata;
- b) caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture ove ha sede l'*attività* assicurata;
- c) attività di pulizia, vigilanza, guardiania, servizio di infermeria ed antincendio;
- d) lavori di ordinaria manutenzione dei locali in cui si svolge l'*attività* assicurata;
- e) proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- f) esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, ubicati nelle sedi dell'*attività* assicurata, compresi i *danni* provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
- g) svolgimento di attività svolte all'esterno dei locali dell'*assicurato*, purché attinenti al rischio assicurato.

#### 6.1.2 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, tiene indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., in occasione di lavoro relativo all'*attività* descritta in *polizza*;
2. ai sensi del Codice civile a titolo di *risarcimento* di *danni* non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità

permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'I.N.A.I.L.. Questa garanzia è operante con l'applicazione di una *franchigia* di € 2.500 per *sinistro*, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.

Per i titolari, soci e familiari coadiuvanti l'*assicurazione* vale esclusivamente per quanto previsto al precedente punto 1) e cioè per l'azione di rivalsa esperita dall' I.N.A.I.L.

L'*assicurazione* R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del *sinistro*, l'*assicurato* sia in regola con gli obblighi di legge in merito alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'*assicurato* non sia in regola con gli obblighi suindicati, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'*assicurazione* R.C.T. e l'*assicurazione* R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

## 6.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni sono sempre operanti qualora sia attivata e richiamata sul *modulo di polizza* la garanzia R.C.T., come anche indicato nella condizione aggiuntiva stessa.

Per le seguenti condizioni valgono le esclusioni, gli *scoperti*, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

### 1. INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

**Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*assicurato* in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

### 2. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

**Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'*assicurazione* comprende le *perdite pecuniarie* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile ai termini di *polizza*.

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- il *limite di risarcimento* pari al 20% del *massimale* R.C.T. ma non oltre € 500.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

### 3. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

**Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'*assicurazione* comprende le *perdite pecuniarie* derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), **sempreché l'*assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

La garanzia opera con:

- lo *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- il *limite di risarcimento* di € 150.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

### 4. COMMITTENZA AUTO

**Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*assicurato* ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per *danni* cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'*assicurato* od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finan-**

**ziario o dati in usufrutto.** È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. **La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**

## 5. RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

### **Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'assicurazione comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Qualora esista altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente garanzia è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

## 6. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

### **Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'assicurato stesso**, nello svolgimento della loro attività per conto dell'assicurato;
- per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro dell'assicurato, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

## 7. DANNI DA INCENDIO

### **Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato o conseguenti allo svolgimento delle attività descritte in polizza. **Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.**

La garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera con:

- **lo scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro;**
- **il limite di risarcimento pari al 30% del massimale R.C.T. ma non oltre € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

## 8. DANNI AI VEICOLI

### **Opera solo se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni subiti da:

- a) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'esercizio;
- b) veicoli sotto carico e scarico,

ed alle cose trovatesi a bordo dei suddetti veicoli.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'assicurato.

**La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovatesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'assicurato.**

## 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; per le presenti Condizioni Facoltative valgono le esclusioni, gli *scoperti*, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

### A - PROPRIETÀ DEI FABBRICATI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

In parziale deroga alla lettera a) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'*assicurazione* si estende alla responsabilità civile derivante all'*assicurato* dalla sua qualità di proprietario dei *fabbricati* nei quali si svolge l'*attività* descritta in *polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.

La garanzia non comprende i **danni derivanti:**

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- 2) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 3) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 4) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'*assicurazione*.

### B - RISCHIO SMERCIO

In parziale deroga alla lettera b) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'*assicurazione* comprende i *danni* provocati a terzi da prodotti dopo la somministrazione e/o la vendita.

L'*assicurazione* è operante:

- 1) solo per i *danni* provocati da prodotti non fabbricati dall'*assicurato* e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'*assicurato* stesso; questa limitazione non è tuttavia valida per i prodotti venduti o somministrati direttamente al consumatore finale;
- 2) sempreché la somministrazione o vendita ed il *danno* siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. Per la presente garanzia il *massimale* per *sinistro* rappresenta anche la massima esposizione di Reale Mutua per *annualità assicurativa*.

### C - COSE PORTATE O CONSEGNATE

In parziale deroga alla lettera c) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative" l'*assicurazione* si estende alla responsabilità civile derivante all'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento di *cose* portate nella struttura assicurata o di *cose* consegnate in custodia all'*assicurato*.

La garanzia opera con:

- la franchigia di € 250;
- il limite di risarcimento di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

L'*assicurazione* non opera:

- per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, che non siano custoditi in cassaforte;
- per i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

### D - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga alla lettera d) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni arrecati alle *cose* di terzi che l'*assicurato* abbia in consegna o custodia, **escluse le cose portate o consegnate dai clienti ed esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 Codice civile.**

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle *cose* utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

La presente garanzia opera con:

- l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 10.000 per *sinistro*;
- il *limite di risarcimento* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## E - AREE GIOCHI PER BAMBINI ALL'APERTO

In parziale deroga alla lettera e) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'*assicurazione* comprende i *danni* derivanti da proprietà e conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'*attività* descritta in *polizza*.

**La presente garanzia opera:**

- a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione;
- esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%;
- con il *limite di risarcimento* di € 250.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

**La garanzia non opera per i giochi gonfiabili e tappeti elastici.**

## F - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In parziale deroga alla lettera f) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'*assicurazione* comprende i *danni* cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

**La presente garanzia opera con:**

- l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 per *sinistro*;
- il *limite di risarcimento* pari al 20% del *massimale R.C.T.* ma non oltre € 500.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

## G - MALATTIE PROFESSIONALI

In parziale deroga alla lettera g) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'*assicurazione* della responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'*assicurazione*.

**La garanzia non vale:**

- 1) per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del *danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione non si applica ai *danni* verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori, finalizzati o meno ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5) per le malattie causate da amianto.

**La presente garanzia opera con il *limite di risarcimento* pari al 50% del *massimale R.C.O.* indicato sul *modulo di polizza*.**

**Tale limite di risarcimento rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:**

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b) per più danni verificatisi in ciascuna annualità assicurativa.**

#### **H - TRIBUNE**

In parziale deroga alla lettera h) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni derivanti dall'esercizio di tribune annesse agli impianti descritti in polizza.

Qualora sia stata attivata anche la Condizione Facoltativa A - Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività, la presente Condizione Facoltativa si intende operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà delle tribune.

#### **I - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ESPOSITORI**

In parziale deroga alla lettera i) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ogni espositore.

#### **L - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

In parziale deroga alla lettera j) del punto 8.2 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ogni partecipante.

#### **M - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Non attivabile da Enti del Terzo Settore appartenenti al settore sportivo.**

Reale Mutua tiene indenni i membri del Consiglio direttivo di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio del proprio incarico, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari.

La garanzia comprende anche le perdite pecuniarie direttamente cagionate al contraente, se accertate e quantificate dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e se l'azione di responsabilità è promossa nei modi e nei termini di legge.

La garanzia opera anche per le perdite pecuniarie conseguenti a:

- a) interruzione o sospensione (totale o parziale), ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, se conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
- b) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

La garanzia opera per le richieste di risarcimento:

- 1) pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso dell'annualità assicurativa, e
- 2) conseguenti a comportamenti colposi commessi nel corso dell'annualità assicurativa.

In caso di comportamenti colposi commessi con più atti successivi, il sinistro si considera verificato nel giorno in cui è stato commesso il primo comportamento colposo.

Questa garanzia opera con:

- il limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- la franchigia di € 500.

La garanzia non opera per:

- a) responsabilità volontariamente assunte dagli assicurati e non derivanti dalla legge;
- b) errori o omissioni nella stipulazione o modifica di polizze assicurative o a ritardi nel pagamento di premi assicurativi;
- c) omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penali.

## 6.4 CONDIZIONI INTEGRATIVE

Le seguenti Condizioni integrano la garanzia 6.1.1 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" e sono automaticamente operanti quando l'*assicurazione* sia riferita a uno dei rischi sottoindicati e richiamati sul *modulo di polizza*. Anche per le Condizioni Integrative valgono le esclusioni, gli *scoperti*, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

### 1. ENTI DEL TERZO SETTORE

**L'assicurazione opera se l'Ente del Terzo Settore è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o è in possesso dei requisiti per l'iscrizione.**

**Gli assicurati sono:**

- **l'Ente del Terzo Settore contraente dell'assicurazione;**
- **i volontari stabili e occasionali iscritti nel Registro dei volontari;**
- **i soci iscritti nel Libro dei Soci;**
- **i membri del Consiglio direttivo del contraente;**
- **i prestatori di lavoro per i soli danni a terzi.**

L'*assicurazione* comprende:

- a) la responsabilità civile derivante all'Ente del Terzo Settore per fatto degli assicurati;
- b) la responsabilità civile personale dei volontari in relazione allo svolgimento dell'*attività*;
- c) l'organizzazione o la partecipazione di eventi e di manifestazioni con finalità benefiche, solidaristiche, di promozione o sostegno dell'*attività*.

Per le manifestazioni sportive e musicali è compresa l'organizzazione o la partecipazione dei seguenti eventi o manifestazioni:

- 1) sportive amatoriali finalizzate alla raccolta fondi o alla promozione dell'attività del contraente di: basket, beach volley, calcetto, calcio, corsa podistica, danza, ginnastica, tennis, padel, pallavolo, pedalate (che non siano corse ciclistiche);
- 2) musicali con un numero di partecipanti contemporaneamente presenti non superiore a 1.000.

Si conferma che eventi o manifestazioni diverse da quelli indicati ai punti 1) e 2) non sono assicurati.

- d) il montaggio, lo smontaggio, la proprietà e l'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'*attività*.

Sono considerati terzi nei confronti dell'Ente del Terzo Settore:

- 1) i membri del Consiglio direttivo;
- 2) i volontari stabili e occasionali;
- 3) i soggetti che, pur non essendo volontari, collaborano in modo gratuito e occasionale all'organizzazione delle manifestazioni, in virtù di rapporti di amicizia, parentela o conoscenza con gli *assicurati*;
- 4) i soci;
- 5) gli assistiti.

Inoltre, i soggetti indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) sono considerati terzi tra loro limitatamente al caso di morte o di lesioni personali.

Il legale rappresentante è sempre escluso dai soggetti considerati terzi.

**L'assicurazione non opera:**

- **per i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere sanitario (medico o infermieristico);**
- **per i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di strutture sanitarie;**
- **per i danni conseguenti a omissioni, insufficienza e inadeguatezza degli interventi rientranti fra le attività dell'Ente del Terzo Settore e per i danni che necessariamente vengono cagionati allo scopo di effettuare detti interventi;**
- **per i danni derivanti da disturbi radiotelevisivi.**

**Ai fini del calcolo del premio anticipato e della regolazione premio si considera:**

- il numero di volontari stabili;
- il numero di volontari occasionali che prestano la loro attività per più di 5 giorni nell'annualità assicurativa;
- il numero dei prestatori di lavoro.

## **2. ASSOCIAZIONI SPORTIVE – SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE E CIRCOLI RICREATIVI (CON ATTIVITÀ SPORTIVA)**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato-contraente; sono inoltre considerati terzi fra loro, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi e gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

L'assicurazione vale anche:

- a) per i rischi derivanti dalla proprietà delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri;**
- b) per i rischi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e/o gare in genere purché inerenti la specifica disciplina sportiva assicurata;
- c) per l'esercizio di bar; qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente;
- d) per la responsabilità civile personale di istruttori, allenatori e simili dipendenti dell'assicurato-contraente;
- e) per la responsabilità civile derivante all'assicurato-contraente per fatto di istruttori ed allenatori non dipendenti;
- f) nel caso in cui, per svolgere periodi di prova, siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone diverse dagli associati, allievi e iscritti, in misura non superiore al 10% del numero totale degli assicurati; per dette persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati, allievi e iscritti.

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:**

- al possesso, da parte degli istruttori, allenatori e simili, dei requisiti eventualmente richiesti dalle normative vigenti;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati, allievi e iscritti comprovati da apposita certificazione medica, se richiesta dalle normative vigenti.

## **3. CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI (SENZA ATTIVITÀ SPORTIVA)**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato e degli associati per danni cagionati a terzi.

Gli associati sono considerati soggetti terzi nei confronti dell'assicurato-contraente; sono inoltre considerati terzi fra loro limitatamente al caso di morte e lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i rischi derivanti:

- dalla conduzione dei locali adibiti a sede dell'assicurato, compresa l'organizzazione di manifestazioni all'interno dei medesimi locali;
- dall'esercizio di bar; qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente.

**Sono esclusi i rischi derivanti:**

- dall'organizzazione di manifestazioni all'esterno dei locali adibiti a sede dell'assicurato;
- dall'esercizio di attività sportive.

## **4. GUIDE E ISTRUTTORI SPORTIVI**

**L'assicurazione vale a condizione che l'assicurato sia in possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatto degli allievi o clienti.

Gli allievi o clienti sono considerati soggetti terzi nei confronti dell'assicurato; sono inoltre considerati terzi fra loro limitatamente al caso di morte e lesioni personali.

Sono esclusi i rischi derivanti dallo svolgimento delle seguenti discipline sportive: attività subacquee; mountain bike; rafting, canyoning, hydrospeed; wakeboard, kitesurf; sport equestri; sport acrobatici ed estremi (es. bungee-jumping); surf, vela; tiro a segno/volo, tiro dinamico sportivo; attività motoristiche; volo (istruttori di parapendio, deltaplano e simili).

## 5. IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'*assicurato*:

- dalla proprietà degli impianti per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- dalla proprietà di: spogliatoi, locali adibiti a servizio di reception, segreteria o ufficio, aree verdi e parcheggi siti all'interno dell'area assicurata;
- dall'esistenza di distributori automatici e di un servizio bar; qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'*assicurato* in qualità di committente.

Coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive sono considerati terzi nei confronti dell'*assicurato-contraente* ma non sono considerati terzi fra loro.

**L'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata:**

- al possesso, da parte degli istruttori, allenatori e simili, dei requisiti eventualmente richiesti dalle normative vigenti;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati, allievi e iscritti comprovati da apposita certificazione medica, se richiesta dalle normative vigenti.

## 6. ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI - ORGANIZZAZIONE DI CORSI

L'*assicurazione* comprende:

- a) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto Reale Mutua non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- b) la responsabilità personale dei genitori e degli allievi per *danni* cagionati nel contesto delle attività scolastiche;
- c) i *danni* verificatisi durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'*assicurato*;
- d) i *danni* derivanti dall'esistenza di distributori automatici, dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'*assicurato* nella qualità di committente.

I genitori e gli allievi sono considerati terzi fra loro e nei confronti dell'*assicurato-contraente* e limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi e gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

**L'*assicurazione* non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**

## 7. LUOGHI DI CULTO

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile derivante all'*assicurato*:

- dall'esercizio di manifestazioni a carattere liturgico, anche all'esterno delle strutture assicurate, quali processioni, celebrazioni all'aperto e simili, a condizione che siano in regola con le autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
- dall'esercizio di oratori;
- dall'esercizio di associazioni religiose o benefiche operanti nell'ambito del rischio assicurato, **con esclusione dei gruppi scoutistici**;
- dalla proprietà e uso di impianti ed attrezzature liturgiche, compresi addobbi, striscioni e simili;
- dall'organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali, gastronomiche, di beneficenza e simili.

L'*assicurazione* comprende sia la responsabilità civile derivante all'*assicurato-contraente* per fatto dei volontari, sia la responsabilità civile personale di questi ultimi mentre svolgono le attività per conto dell'*assicurato-contraente*.

Coloro i quali collaborano a titolo gratuito alle *attività* assicurate sono considerati terzi fra loro e nei confronti dell'*assicurato-contraente* limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali.

## 8. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

**L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi autorizzazioni, ecc.).**

La garanzia comprende il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio.

Limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi e gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), sono considerati terzi nei confronti dell'*assicurato-contratante*:

- i partecipanti alle manifestazioni organizzate dall'*assicurato*;
- gli artisti ed orchestrali, gli espositori ed i gestori di attrazioni;
- i componenti il comitato organizzatore, escluso il presidente o il soggetto che ha la legale rappresentanza del Comitato Organizzatore.

**Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti.**

**La garanzia non vale per i *danni* derivanti da:**

- uso di veicoli a motore, di aeromobili e di imbarcazioni (con e senza motore);
- uso di cavalli;
- uso di carri allegorici, giostre ed attrazioni viaggianti;
- uso di materiale pirotecnico e/o armi da fuoco;
- manifestazioni politiche e sindacali;
- pratica di sport estremi anche se solo a scopo dimostrativo.

## 9. RISERVE DI CACCIA

La garanzia è valida anche per:

- i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti all'esercizio della caccia nella riserva stessa;
- la responsabilità civile derivante all'*assicurato* dall'esistenza di distributori automatici e di un servizio bar. Qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'*assicurato* in qualità di committente;
- i *danni* verificatisi fuori dal territorio della riserva **esclusivamente in occasione di sconfinamenti di animali. Sono comunque esclusi dalla garanzia i *danni* alle coltivazioni di qualsiasi specie.**

Qualora indicato in *polizza*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*assicurato* derivante dalla proprietà dei fondi costituenti la riserva di caccia.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile personale dei cacciatori, **ad esclusione dei rischi derivanti dall'attività venatoria per i quali sussiste l'obbligo assicurativo ai sensi della normativa vigente.**

## 10. RISERVE DI PESCA

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti:

- dalla proprietà di attrezzature inerenti alla pesca nella riserva;
- dall'esistenza di distributori automatici e di un servizio bar; qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'*assicurato* in qualità di committente;
- dall'esistenza e noleggio di imbarcazioni a vela o a remi.

Qualora indicato in *polizza*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*assicurato* derivante dalla proprietà dei fondi costituenti la riserva di pesca.

**La garanzia non comprende:**

- la responsabilità civile dei pescatori;
- l'esistenza di dighe.

## 7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 7.1 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i *danni* che si verificano in *Europa*.

### 7.2 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione viene prestata entro i limiti ed i *massimali* convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *assicurati*.

Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *contraente* ed in via subordinata, per la parte di *massimale* residua, a copertura della responsabilità civile degli altri *assicurati*.

Qualora sul *modulo di polizza* risultino assicurate più *attività*, la massima esposizione di Reale Mutua sarà pari all'importo del *massimale* più elevato tra quelli esposti per ogni singola *attività*.

### 7.3 SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è operante con una *franchigia* per i *danni a cose* di € 250 fermo restando la validità di eventuali *scoperti* e *franchigie* superiori previste dalle condizioni generali di *polizza*.



## 8. CHE COSA NON È ASSICURATO

### 8.1 RISCHI ESCLUSI

#### 8.1.1 L'ASSICURAZIONE R.C.T. NON COMPRENDE I *DANNI*:

- a) da furto;
- b) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 4 "Committenza auto" delle Condizioni Aggiuntive;
- d) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall'*assicurato*;
- f) ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- g) ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
- h) a cose da vibrazioni, assestamento, cedimento o franamento del terreno;
- i) verificatisi su aree aeroportuali;
- j) derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'*assicurato* e non derivanti dalla legge;
- k) derivanti dalla detenzione di merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme disciplinanti l'esercizio della sua *attività*.

#### 8.1.2 L'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O. NON COMPRENDE I *DANNI*:

- a) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b) derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- c) derivanti da: guerra, terrorismo, vandalismo, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- d) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- e) punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio;
- f) verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore");
- g) da *perdite pecuniarie*, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive 2 "Sospensione o interruzione di attività" e 3 "Errato trattamento dei dati personali (privacy)", salvo se acquistata la Condizione Facoltativa M "Responsabilità civile del Consiglio Direttivo dell'Ente del Terzo Settore";
- h) da detenzione ed uso di esplosivi.

## 8.2 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i *danni*:

- a) derivanti dalla proprietà di *fabbricati* e dei relativi impianti fissi (assicurabili con la Condizione Facoltativa A "Proprietà dei *fabbricati* dove si svolge l'*attività*");
- b) cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Rischio Smercio") salvo quanto previsto al punto 6.1.1 "Garanzia responsabilità civile verso terzi" lettera f), riguardo a distributori automatici di cibi o bevande;
- c) alle *cose* portate o consegnate dai clienti così come previsto dagli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile (assicurabili con la Condizione Facoltativa C "*Cose* portate o consegnate");
- d) alle *cose* che l'*assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, diverse da quelle portate o consegnate dai clienti, (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "*Danni a cose* in consegna e custodia");
- e) dei quali l'*assicurato* debba rispondere in qualità di proprietario e conduttore dell'area giochi per bambini di pertinenza dell'*attività* assicurata (assicurabili con la Condizione Facoltativa E "Aree Giochi per bambini);
- f) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo (assicurabili con la Condizione Facoltativa F "*Danni da inquinamento accidentale*");
- g) derivanti da malattie professionali (assicurabili con la Condizione Facoltativa G "Malattie professionali");
- h) derivanti dall'esercizio di tribune (assicurabili con la Condizione Facoltativa H "Tribune");
- i) derivanti dalla responsabilità civile personale degli espositori (assicurabili con la Condizione Facoltativa I "Responsabilità civile personale degli espositori");
- j) derivanti dalla responsabilità civile personale dei partecipanti alle manifestazioni sportive (assicurabili con la Condizione Facoltativa L "Responsabilità civile personale dei partecipanti alle manifestazioni sportive");
- k) derivanti da responsabilità civile del Consiglio direttivo (assicurabili con la Condizione Facoltativa M "Responsabilità civile del Consiglio Direttivo dell'Ente del Terzo Settore".

## 8.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) i *prestatori di lavoro* in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*assicurato*, subiscano il *danno* in conseguenza della loro partecipazione alle *attività* descritte in *polizza*.

Sono tuttavia considerati terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- d) il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori che non siano legali rappresentanti;
- e) gli *appaltatori* ed i loro *prestatori di lavoro*;
- f) i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
- g) i tirocinanti, gli stagisti, i liberi professionisti ed i consulenti d'opera dei quali l'*assicurato* si avvale.

## 8.4 ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LE CONDIZIONI INTEGRATIVE E FACOLTATIVE

Relativamente alle garanzie contenute nelle Condizioni Integrative e Facoltative, oltre a quanto indicato ai punti 8.1 "Rischi esclusi" e 8.3 "Persone non considerate terzi", sono operanti anche le eventuali esclusioni in esse previste.

## 9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il *limite di risarcimento* pari al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

In caso di *sinistro*, limitatamente ai *danni a cose*, si applica una *franchigia* pari ad euro 250 salvo, l'applicazione degli *scoperti* e dei *limiti di risarcimento* sotto elencati.

| RISCHIO ASSICURATO |                                                                                                                                 | FRANCHIGIA<br>€ | SCOPERTO<br>% | LIMITE DI RISARCIMENTO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 6.1.2              | Responsabilità Civile verso <i>Prestatori di Lavoro</i> (R.C.O.), relativamente alle responsabilità derivanti dal Codice civile | 2.500           | ---           | Massimale R.C.O.       |

| 6.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE |                                                          | FRANCHIGIA<br>€                  | SCOPERTO<br>%                                                                        | LIMITE DI RISARCIMENTO                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                         | Sospensione o interruzione di attività                   | ---                              | 10%<br>con il minimo di<br>€ 250 e con il massimo di € 10.000<br>per <i>sinistro</i> | 20% del <i>massimale</i> R.C.T., ma non oltre € 500.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 3                         | Errato trattamento dei dati personali (Privacy)          | ---                              | 10%<br>con il minimo di<br>€ 250 e con il massimo di € 10.000<br>per <i>sinistro</i> | € 150.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>                                               |
| 7                         | <i>Danni da incendio</i> (limitatamente ai danni a cose) | ---                              | 10%<br>con il minimo di<br>€ 250 e con il massimo di € 10.000<br>per <i>sinistro</i> | 30% del <i>massimale</i> R.C.T., ma non oltre € 500.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i> |
| 8                         | <i>Danni ai veicoli</i>                                  | 250 per ogni veicolo danneggiato | ---                                                                                  | Massimale R.C.T.                                                                                                |

| 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE |                                                                           | FRANCHIGIA €                                     | SCOPERTO %                                                                    | LIMITE DI RISARCIMENTO                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                          | Rischio smercio                                                           | 250<br>per danni a cose                          | ---                                                                           | Massimale R.C.T., per sinistro e per annualità assicurativa                                        |
| C                          | Cose portate o consegnate                                                 | 250                                              | ---                                                                           | € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa                                                  |
| D                          | Danni a cose in consegna e custodia                                       | ---                                              | 10%<br>con il minimo di € 250<br>e con il massimo di<br>€ 10.000 per sinistro | € 50.000<br>per sinistro e per<br>annualità assicurativa                                           |
| E                          | Aree giochi per bambini all'aperto                                        | I danni inferiori al 6% di Invalidità Permanente | ---                                                                           | € 250.000<br>per sinistro e per<br>annualità assicurativa                                          |
| F                          | Danni da inquinamento accidentale                                         | ---                                              | 10%<br>con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 per sinistro     | pari al 20% del massimale R.C.T., ma non oltre € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
| G                          | Malattie professionali                                                    | ---                                              | ---                                                                           | 50% del massimale R.C.O.                                                                           |
| M                          | Responsabilità civile del Consiglio Direttivo dell'Ente del Terzo Settore | 500                                              | ---                                                                           | € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa                                                 |



## 10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 10.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* o il *contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile).

### 10.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti

i diritti ed azioni spettanti all'*assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

### 10.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*assicurato* o il *contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 10.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.

# APPENDICE - NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE

---

Si riporta di seguito il testo degli articoli di legge richiamati nelle condizioni di assicurazione o ad esse inerenti. I testi si intendono integrati di eventuali modifiche emanate successivamente.

## CODICE CIVILE

### ART. 1783 RESPONSABILITÀ PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

### ART. 1784 - RESPONSABILITÀ PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE

L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) se il danno è imputabile a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari;
- 2) se egli ha rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

In ogni caso l'albergatore è esente da responsabilità, se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, o a caso fortuito.

È nullo ogni patto tendente a escludere o a diminuire la responsabilità prevista dai commi precedenti.

### ART. 1785 BIS – RESPONSABILITÀ PER COLPA DELL'ALBERGATORE

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

### ART. 1892 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il

suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

## **ART. 1893 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

## **ART. 1894 C.C. - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

## **ART. 1897 C.C. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## **ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo

stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

## **ART. 1910 C.C. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

## **ART. 1913 C.C. - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

## **ART. 1915 C.C. - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

## **ART. 2049 C.C. - RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

## **D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124**

### **ART. 10**

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.  
...[omissis]...

## **ART. 11**

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d' indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.  
...[omissis]...

## **D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000 N. 38 - ART. 13 - DANNO BIOLOGICO**

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
  - a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
  - b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

...[omissis]...

Servizio Clienti  
Buongiorno Reale

**800 320 320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
[buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5238 RCG



**REALE GROUP**

**T O G E T H E R M O R E**

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)  
[www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.